

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**  
**B.E.S.T. PROJECT**  
**STATUTO**

**Articolo 1 – Denominazione e sede**

1.1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, è costituita, quale associazione di diritto privato ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, nr.36 e ss.mm.ii, l'associazione denominata B.E.S.T. PROJECT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, o più brevemente B.E.S.T. PROJECT A.S.D., con sede a Medea (GO) in Corso Friuli n.23.

1.2 La modifica della sede sociale potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non costituirà modifica del presente Statuto.

1.3 L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Discipline Sportive Associate e dei loro organi a cui l'Associazione si intenderà affiliare.

**Articolo 2 – Scopi**

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e non ha fini politici. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline del Ciclismo e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art.7 del D.Lgs nr.36/2021.

2.2 L'Associazione inoltre persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso:

- a) lo sviluppo e la diffusione di attività sportive mediante l'esercizio e la gestione di ogni forma di attività sportive dilettantistiche, la formazione, la preparazione e la gestione di squadre, nonché la promozione e l'organizzazione di manifestazioni, eventi, gare ed ogni altra attività con particolare riferimento alla pratica della disciplina sportiva del ciclismo e cicloturismo;
- b) la promozione di attività sportive, culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, che possano contribuire all'arricchimento della persona umana;
- c) la promozione, l'organizzazione ed il sostegno di attività sportiva, motoria, cicloturistica e ciclistica di tutti i cittadini sia italiani che stranieri, anche attraverso corsi di ciclismo, di avvicinamento alla mountain bike, di guida sicura bike e e-bike, indoor cycling, nonché

fitness e di qualsiasi altro corso/attività atta al miglioramento psicofisico ed al benessere globale della persona;

- d) il favorire forme di aggregazione sociale per contrastare l'emarginazione sociale e combattere il disagio economico;
- e) la creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la pratica sportiva in tutte le sue esplicazioni.

2.3 L' Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

2.4 Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione potrà inoltre:

- a) promuovere il territorio, a piedi o mediante l'uso di qualsiasi mezzo di movimento ed in particolare della bicicletta;
- b) promuovere attività sul territorio nazionale ed all'estero, in particolare nella regione Friuli Venezia Giulia e zone confinanti, operando per l'identificazione, la manutenzione e la gestione di stabili percorsi, anche d'intesa e con la collaborazione delle amministrazioni locali ed enti sia pubblici che privati, dei soggetti proprietari dei fondi e di ogni altro ente o associazione interagente;
- c) promuovere l'informazione, a livello locale, nazionale ed internazionale, della rete di itinerari e di percorsi nonché delle risorse naturalistiche, paesaggistiche, ambientali, culturali, artistiche, storiche ed enogastronomiche con essi raggiungibili anche in collaborazione con altri enti ed organizzazioni operanti per compatibili finalità istituzionali e turistico-economiche;
- d) operare per l'ottimizzazione dell'accoglienza dei turisti e dei cicloturisti nel territorio;
- e) allestire servizi per la fruizione del territorio a piedi e anche mediante l'impiego di biciclette, anche a pedalata assistita, fuoristrada, furgoni, pulmini, motocicli e quanto si renda necessario per soddisfare l'aspettativa, nonché effettuare il noleggio dei veicoli sopra indicati;
- f) gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia o all'estero; potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente e, in particolare, quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

- g) gestire spacci interni, condotti direttamente, ad uso esclusivo dei propri soci e dei tesserati degli altri enti sportivi di appartenenza, per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventino punto d'incontro e luogo dove vengono ideate e organizzate le varie iniziative e le manifestazioni di carattere istituzionale e/o sportive;
- h) gestire centri benessere o fisioterapici;
- i) organizzare manifestazioni ciclistiche, sia competitive che non competitive, anche con l'utilizzazione di biciclette a pedalata assistita ed opportunamente autorizzate dalle autorità ed organismi competenti, sia riservate a determinate categorie di sportivi che indistintamente accessibili a tutti, estendendo le attività anche a persone con esigenze speciali (persone con problemi temporanei o permanenti di mobilità e/o percezione o comunicazioni ridotte) al fine di garantire sempre maggiori possibilità di partecipazione alle manifestazioni, lungo circuiti ciclabili, sentieri fuoristrada, urbani ed extra-urbani nell'ambito dei territori di cui sopra;
- j) organizzare manifestazioni ed eventi di carattere divulgativo, culturale, ricreativo e rievocativo, di approfondimento e di studio con il fine di rappresentare e valorizzare il territorio attraverso: itinerari turistici, enogastronomici, esposizioni, rassegne, anche cinematografiche, conferenze e convegni e simili, nonché attraverso la pubblicazione di libri, riviste, prontuari, vademecum e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva e sociale;
- k) promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi, compresa la vendita di articoli e materiali sportivi e gadget;
- l) compiere ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni sportive, culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
- m) sviluppare ogni attività informativa e di divulgazione a supporto delle iniziative organizzate, promosse o sostenute in applicazione del presente statuto e, in generale, per promuovere con qualsiasi mezzo il miglioramento dei flussi, delle presenze e delle risorse cicloturistiche e turistiche del territorio;
- n) prestare le proprie competenze tecniche, di attività di supporto, di collaborazione e di assistenza, anche a fini organizzativi, per la realizzazione di eventi e di manifestazioni promossi da altri, per lo sviluppo di attività sportive, motorie, cicloturistiche e ciclistiche compatibili;

o) partecipare ad iniziative di carattere formativo, anche a livello educativo e scolastico, per promuovere:

- comportamenti e stili di vita coerenti con le finalità previste dal presente statuto;
- l'attitudine dei più giovani ad un approccio personale attivo rispetto alla gamma dei servizi, delle attività e delle iniziative connessi alle attività sportive, motorie e al cicloturismo;
- la collaborazione con ogni altro soggetto giuridico od istituzionale che opera con finalità coerenti con quelle previste dal presente statuto, particolarmente in relazione agli aspetti turistici, cicloturistici e culturali utilizzando qualsivoglia attività didattica e formativa.

2.5 Ai soli fini del miglior raggiungimento del proprio oggetto potrà inoltre, senza pretese di esaustività:

- a) assumere qualsiasi iniziativa e svolgere qualsiasi attività funzionale ed utile al conseguimento degli scopi suindicati od attinente ad essi, ivi compreso il conseguimento di autorizzazioni, incarichi, licenze, abilitazioni ed accreditamenti, il deposito e la registrazione di marchi dandone eventuali licenze d'uso;
- b) svolgere o sostenere attività di ricerca o di sperimentazione aventi finalità attinenti;
- c) compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, quali attività strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale principale, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto, ed anche assumere partecipazioni presso altri soggetti.

Tutto ciò, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, del CIO, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Discipline Sportive Associate e dei loro organi a cui l'Associazione si intenderà affiliare.

### **Articolo 3 – Durata**

3.1 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Articolo 4 – Domanda di ammissione**

4.1 Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche senza distinzione di sesso che persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che accettano gli scopi fissati dallo statuto, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo; una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita

esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

4.2 Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione in qualità di soci dovranno presentare domanda su apposito modulo, dichiarando esplicitamente di conoscere e accettare le norme dello statuto.

4.3 La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita al momento della delibera di accettazione da parte degli organi preposti quali il Presidente o un suo delegato. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

4.4 In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata da un esercente la responsabilità genitoriale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4.5 La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera f) dell'art.148, comma 8 del T.U.I.R. .

4.6 La qualifica di socio è personale ed è intrasmissibile per atto tra i vivi.

4.7 Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

## **Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci**

5.1 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

5.2 In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

5.3 Al solo socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al successivo articolo 13.

5.4 Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 4.4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5.3 I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante, avendo diritto a un voto.

5.4 La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.

5.5 I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 6 – Decadenza dei soci**

6.1 I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) morte;
- c) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
- d) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- e) scioglimento dell'Associazione, come regolato all'articolo 25 dal presente statuto.

6.2 Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria utile. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

6.3 L'associato radiato non può essere più ammesso.

6.4 I soci decaduti ai sensi della lettera a) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'esercizio in cui si sono dimessi.

6.5 La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione e il socio dimissionario, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

## **Articolo 7 – Organi sociali**

7.1 Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

## **Articolo 8 – Convocazione e funzionamento dell'assemblea**

8.1 L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

8.2 L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo sito *web* dell'Associazione, o posta elettronica, o lettera semplice o mediante chat dell'Associazione o altri strumenti social. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

8.3 L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno il 25% dei soci e presentate al Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

8.4 Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.5 L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

8.6 Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

8.7 L'Assemblea nomina un segretario verbalizzante e, se necessario, uno o più scrutatori. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo.

8.8 Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia a oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti.

8.9 Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, tranne per quanto stabilito dal presente Statuto in materia di modifiche statutarie, scioglimento o liquidazione.

8.10 Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

8.11 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

8.12 Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8.13 Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario verbalizzante e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a

disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

### **Articolo 9 – Partecipazione all'assemblea**

9.1 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati che risultano tali alla data della lettera di convocazione, in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Avranno diritto di voto in assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'associazione. Alle assemblee sono convocati anche gli associati minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore.

### **Articolo 10 – Assemblea ordinaria**

10.1 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Fino al momento della approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente suddiviso in dodicesimi. All'assemblea di approvazione del bilancio i componenti del consiglio direttivo non avranno diritto di voto giusto quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 21, codice civile.

10.2 Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente articolo 8.

### **Articolo 11 – Assemblea straordinaria**

11.1 L'assemblea straordinaria delibera sugli atti di straordinaria amministrazione e, in via esemplificativa, sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, trasformazione e scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

11.2 La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:  
a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

## **Articolo 12 – Validità assembleare**

12.1 L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

12.2 Affinché sia ritenuta valida, all'Assemblea straordinaria devono essere presenti per lo meno uno fra Presidente e Vice Presidente.

12.3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.4 Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.5 Ai sensi dell'articolo 21, cod. civ. per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

## **Articolo 13 – Consiglio Direttivo**

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 7 componenti compreso il Presidente. Detto numero è determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'assemblea stessa.

13.2 La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

13.3 In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice-presidente ed il Segretario; quest'ultimo può svolgere anche le funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 anni.

13.4 Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva a esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori a un anno.

13.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.6 In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.7 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 14 – Dimissioni**

14.1 Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

14.2 Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.

14.3 Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo entro 60 giorni. Altrimenti si dovrà convocare, entro ulteriori 90 giorni, a cura del Vice-presidente l'Assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo**

15.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### **Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo**

16.1 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8;
- c) deliberare l'importo delle quote associative;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) adottare provvedimenti disciplinari sulla base di quanto previsto da apposito regolamento, (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;

f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

16.2 Il Consiglio Direttivo può compilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. I regolamenti dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la sua approvazione.

16.3 Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

### **Articolo 17 – Il Presidente**

17.1 Il Presidente è eletto in seno ai componenti del Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti dei consiglieri eletti dall'Assemblea. Egli, analogamente a quanto previsto per il Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

17.2 Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

17.3 Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

### **Art. 18 – Il Vice-presidente**

18.1 Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

### **Articolo 19 – Il Segretario**

19.1 Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti.

### **Articolo – 20 – Il rendiconto**

20.1 Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

20.2 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

20.3 Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

20.4 In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto consuntivo, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.

20.5 L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 14.

### **Articolo 21 – Anno sociale**

21.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Articolo 22 – Patrimonio e risorse economiche**

22.1 Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

22.2 I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

### **Articolo 23 – Sezioni e trasformazione**

23.1 L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

23.2 L'Assemblea potrà deliberare la trasformazione dell'associazione in società di capitali o cooperativa sportiva dilettantistica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 90, L. 289/2002.

### **Articolo 24 - Libri sociali**

24.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

24.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

### **Articolo 25 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

25.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori.

25.2 In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii.

25.3 Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 26 – Norma di rinvio**

26.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo, di enti non commerciali ed in subordine alle norme del codice civile.

Medea, 15 novembre 2023